


Studio Legale Perrulli
Avv. ALBERTO PERRULLI
V.le Vanzolini 24 - 61121 Pesaro
tel. 0721/67026 - 374232 fax
e-mail: a_perrulli@virgilio.it
Partita Iva 01478760414



TRIBUNALE DI RIMINI

Domanda di liquidazione dei beni

ex art. 14 ter L. 27/01/2012 n.3

La Sig.ra **Del Baldo Maria Luigia**, nata a Tavullia (PU) il 29.07.1945 e residente a Montegridolfo (RN), Loc. Trebbio, via Pascoli n.1, Codice Fiscale DLBMLG45L69L081B, rappresentata e difesa dall' Avv. Alberto Perrulli - *il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento all'indirizzo di posta certificata albertoperrulli@pec.ordineavvocatipesaro.it* - in uno al Dott. Comm. Nicola Brancorsini, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Pesaro, viale Vanzolini n.24, come da delega in atti,

PREMESSO

a) che la sig.ra Del Baldo versa in una situazione di palese insolvenza avendo contratto debiti per importi assolutamente rilevanti, dettagliatamente composti come segue:

- Banca di Cred. Coop. Gradara	€	274.873,78
- Banca Pop. Valconca	€	89.540,50
- Dott. Brancorsini ed Avv. Perrulli	€	10.150,40
- Agenzia Entrate - Riscossione	€	<u>25.268,78</u>
Totale	€	<u>399.833,50</u>

b) che detto indebitamento trae origine principalmente dalla qualifica di garante e terzo datore di ipoteca per debiti contratti verso il sistema bancario da parte della ditta individuale 'Chiuselli Antonio', impresa familiare ove la Del Baldo risulta

coadiuvante;

c) che la causa dell'indebitamento deriva dall'attività di ristorazione condotta dai coniugi Chiuselli. Il ristorante, adibito anche a bar e pizzeria, aperto nel 1996 a Montegridolfo sotto la denominazione '*La Locanda di Mary*', dopo un primo periodo florido che ha portato all'ampliamento dei locali ed all'acquisto di nuovi arredi intorno agli anni 2001\2002, ha iniziato progressivamente a ridurre gli utili e ad entrare in crisi nel biennio 2009\2011, crisi che ha portato il sig. Chiuselli e la terza datrice d'ipoteca sig.ra Del Baldo ad indebitarsi con gli istituti bancari mediante due mutui fondiari stipulati nel 2012 per far fronte ai crescenti bisogni dell'impresa familiare ad al pagamento delle esposizioni nei confronti dei fornitori, nel frattempo incrementatesi.

d) che il patrimonio della debitrice risulta composto esclusivamente dalla quota di $\frac{1}{2}$, in regime di comunione dei beni, dei seguenti immobili, tutti peraltro sottoposti ad esecuzione immobiliare (Tribunale Rimini R.E. 293/2016):

1) piena proprietà del locale ad uso appartamento con autorimessa della superficie commerciale complessiva di mq.194,00 ca. sito nel Comune di Montegridolfo, località Trebbio di Montegridolfo, via Pascoli n.1, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 3, part. 334, sub 3, cat.A\2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq.147, rendita catastale € 418,33 (abitazione) e al foglio 3, part.334, sub.1, cat C\6 classe 2, sup. catastale mq.19, rendita cat. € 44,93 (autorimessa);

2) piena proprietà dell'unità negoziale ad uso bar, ristorante e pizzeria, della superficie commerciale complessiva di mq. 249,20 sita nel Comune di

Montegridolfo, via Pascoli n.1, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 3, part. 334, sub. 2, cat. D\2, rendita catastale € 3.690,00.

Detti immobili sopra descritti insistono su terreno di pertinenza identificato al Catasto Terreni del Comune di Montegridolfo al foglio 3, part. 334, qualità E.U. di mq. 927 tra area coperta e scoperta pertinenziale.

Il compendio immobiliare risulta gravato da: A) ipoteca volontaria (non rinnovata) iscritta il 7\3\1990 al n.287 reg. part. e n.2033 reg. gen. a favore di Credito Romagnolo s.p.a.; B) ipoteca volontaria iscritta il 20\1\2012 al n.148 reg. part. e n.1071 reg. gen. a favore di BCC di Gradara Soc. Coop.; C) ipoteca volontaria iscritta il 30\11\2012 al n.2515 reg. part. e n.15728 reg. gen. a favore di Banca Pop. Valconca Soc. Coop. per Azioni; D) trascrizione pignoramento imm.re iscritta al n.8774 reg. part. e n.14302 reg. gen. in data 4\10\2016 a favore di BCC di Gradara Soc. Coop.;

e) che l'istante non è in condizione di far fronte agli impegni assunti ed attualmente versa in un'evidente situazione di sovraindebitamento;

f) che essendo l'attività del sig. Chiuselli in procinto di cessare, la deducente presume di rimanere a breve senza alcun reddito (se non quello derivante dalla propria pensione) e non è pertanto in grado di versare eventuali somme alla procedura.

Al riguardo fa presente che le spese medie mensili familiari ammontano a complessivi Euro 837,00 dettagliatamente composte come segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO
AFFITTO	€ 300,00
AUTO	€ 104,17

Studio Legale Perrulli
Avv. ALBERTO PERRULLI
V.le Vanzolini 24 - 61121 Pesaro
tel. 0721/67026 - 374232 fax
e-mail: a_perrulli@virgilio.it
Partita Iva 01478760414

SPESE MEDICHE	€ 62,50
VITTO	€ 145,83
UTENZE	€ 87,50
ALTRO	€ 137,50
TOTALE	€ 837,50

A tali spese i coniugi Chiuselli confidano di far fronte attraverso una eventuale nuova occupazione, oggi però non definita, ed attraverso l' aiuto dei familiari.

Precisato quanto sopra,

RITENUTO

- o di non essere soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;
- o di non aver fatto ricorso nei cinque anni anteriori alla data della presente a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L.3/2012;
- o di non aver posto in essere atti in frode ai creditori;

CONSIDERATO

- che la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un '*organismo di composizione della crisi*', cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione tra cui la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter L.3/2012;
- che l'art. 15 della Legge citata dispone al comma 9 che "*i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o a una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267 e successive modificazioni, ovvero da un*

notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato...”;

- che l'istante ha pertanto presentato istanza all'O.C.C. Romagna al fine di ottenere la nomina di un professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi;

- che è stato all'uopo nominato il dr. Marco Cicchetti, con studio a Rimini, P.zza Ferrari n.3;

- che la ricorrente ha quindi richiesto ai sensi dell' art.14 ter comma 4 L. 3/2012 al predetto professionista la redazione della relazione ai sensi dell' art. 14 ter co. 3;

- che l' O.C.C., espletati i primi adempimenti di rito, ha provveduto a redigere la allegata relazione particolareggiata contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dell'istante di adempiere alle obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;

d) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda;

ciò premesso, la sig.ra **Maria Luigia Del Baldo**, nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE

la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo A della L.3/2012 e conseguentemente formula rispettosa istanza affinché l'Ill.mo sig. Giudice Delegato:

- dichiarare l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art.14 ter e ss. L. 3/2012;
- **ordini la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 293/2016 pendente avanti al Tribunale di Rimini, stante l'imminente esperimento di vendita del compendio immobiliare;**
- statuisca che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- ordini a cura del liquidatore la trascrizione del decreto sui beni immobili e mobili registrati;
- ordini infine la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 2 della L.3/2012 allega la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 L. 3/2012 e all'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012.


Con osservanza.

Si allega:

1. certificato di stato di famiglia;
2. elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
3. inventario beni immobili e mobili recante indicazione del possesso dei medesimi;
4. mod. Unico Del Baldo anni 2018, 2017, 2016;
5. relazione particolareggiata O.C.C. con allegati.

Studio Legale Perrulli
Avv. ALBERTO PERRULLI
V.le Vanzolini 24 - 61121 Pesaro
tel. 0721/67026 - 374232 fax
e-mail: a_perrulli@virgilio.it
Partita Iva 01478760414

Pesaro, 03\06\2019


Avv. Alberto Perrulli

Procura ad litem

Delego l'Avv. Alberto Perrulli e il Dott. Comm. Nicola Brancorsini a rappresentarmi nel presente procedimento di composizione della crisi ed in ogni sua fase preliminare, incidentale o successiva, compresa quella del reclamo, con attribuzione di ogni più ampia facoltà, il tutto con promessa di rato e valido.


Dichiaro di essere stato informato delle caratteristiche dell'incarico, delle attività da espletare e di aver ricevuto tutte le informazioni utili sul procedimento con i relativi oneri.

Dichiaro altresì di aver ricevuto le informazioni previste dal D.Lgs. 196/03 (T.U. tutela della privacy) ed autorizzo il trattamento dei dati personali, direttamente od anche tramite terzi.

Eleggo domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 sexies D.L. 179/2012, così come convertito dalla Legge 221/12, presso i seguenti indirizzi pec: albertoperrulli@pec.ordineavvocatipesaro.it
dott.nicolabrancorsini@pec.it

Addi

Del Baldo Maria Luigia



Visto per autentica

Avv. Alberto Perrulli

